Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni dei comparti di

JANUS HENDERSON FUND

Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese, multiclasse e multicomparto, che si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione (di seguito "OICR").

Sede legale in: 78, Avenue de la Liberté, L-1930 Lussemburgo, Lussemburgo

Prima della sottoscrizione delle azioni deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del "Documento contenente le Informazioni Chiave" (Key Information Document, in breve "KID"), in lingua italiana (fatto salvo che il "KID", in conformità alla normativa applicabile, possa essere consegnato dopo l'operazione)

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Collocatore	Rif. di sottoscrizione (ad uso interno del Collocatore)	Dossier/Posizione nr.

PRIMO SOTTOSCRITTORE - (Persona Fisica - □Persona giuridica o Ente) ☐ SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA

Cognome e Nome/Denominazione sociale | Forma giurid. | M/F | Indirizzo Email

Indirizzo di residenza /Sede legale | Comune | CAP | Provincia | Stato

Attività/Professione | Codice fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Provincia | Stato di nascita | Numero telefonico

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio | Rilasciato da | Località

SECONDO SOTTOSCRITTORE - In caso di Persona giuridica o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza ☐ SOGGETTO DELEGATO

Cognome e Nome/Denominazione sociale | Forma giurid. | M/F | Indirizzo Email

Indirizzo di residenza /Sede legale | Comune | CAP | Provincia | Stato

Attività/Professione | Codice fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Provincia | Stato di nascita | Numero telefonico

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio | Rilasciato da | Località

TERZO SOTTOSCRITTORE ☐ SOGGETTO DELEGATO

Cognome e Nome/Denominazione sociale | Forma giurid. | M/F | Indirizzo Email

Indirizzo di residenza /Sede legale | Comune | CAP | Provincia | Stato

Attività/Professione | Codice fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Provincia | Stato di nascita | Numero telefonico

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio | Rilasciato da | Località

QUARTO SOTTOSCRITTORE ☐ SOGGETTO DELEGATO

Cognome e Nome/Denominazione sociale | Forma giurid. | M/F | Indirizzo Email

Indirizzo di residenza /Sede legale | Comune | CAP | Provincia | Stato

Attività/Professione | Codice fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Provincia | Stato di nascita | Numero telefonico

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio | Rilasciato da | Località

In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un Sottoscrittore, l'OICR eseguirà le successive operazioni / istruzioni provenienti dal primo Sottoscrittore, che sarà considerato mandatario degli altri cointestatari delle azioni.
Qualora invece, in deroga a quanto precede, i Sottoscrittori intendessero impartire le successive operazioni / istruzioni a firma congiunta oppure disgiunta (a firma di uno dei Sottoscrittori diverso dal primo Sottoscrittore), gli stessi sono tenuti a compiere la scelta desiderata compilando correttamente il campo sottostante.

☐	A firme disgiunte
☐	A firme congiunte

DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO

Il/i Sottoscritto/i accetta/no di investire in Azioni dei comparti di Janus Henderson Fund (1) secondo le modalità di seguito indicate:

Le commissioni massime di sottoscrizione sono indicate nel KID, da leggere congiuntamente con le informazioni economiche contenute nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.

Investimento in un'unica soluzione (PIC)

Codice ISIN del comparto	Nome comparto	Classe	Sconto	Importo dell'investimento

Investimento mediante adesione a piano di accumulo (PAC) (2)

Codice ISIN e nome del comparto	Classe	Sconto	Versamento iniziale	Totale versamenti programmati	Importo LORDO DI OGNI RATA

(1) L'elenco dei comparti dell'OICR commercializzati in Italia è contenuto nell'allegato al modulo di sottoscrizione. Eventuali importi minimi di sottoscrizione iniziali e successivi sono indicati nel Prospetto e/o nel KID.

(2) Per ulteriori dettagli si rimanda alla sezione ad hoc nell'allegato al modulo di sottoscrizione.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il/i Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo a favore del Collocatore (leggere con attenzione il Conferimento dei Mandati) o della Banca di supporto per la liquidità come definita nella Nota (1) del paragrafo "Soggetto Incaricato dei pagamenti e Conferimento dei mandati" oppure a favore dell'OICR, mediante:

☐ **ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C**

Intestato al Sottoscrittore/i c/o Collocatore o c/o la Banca di supporto per la liquidità. Tale c/c verrà utilizzato da quest'ultimo per l'accredito dei rimborsi e degli eventuali dividendi distribuiti.

IBAN _____

Presso la Filiale di _____

☐ **ASSEGNO BANCARIO non trasferibile** ☐ **ASSEGNO CIRCOLARE non trasferibile**

Emesso all'ordine del Collocatore o della Banca di supporto per la liquidità o di Janus Henderson Fund. **Gli assegni sono accettati salvo buon fine.**

Beneficiario: _____

Banca_____ABI_____CAB _____

Numero assegno _____

☐ **BONIFICO BANCARIO**

Pagamento proveniente da (Denominazione ed indirizzo della banca) _____

Filiale di_____ABI_____CAB _____

A favore del c/c intestato al Collocatore o alla Banca di supporto per la liquidità o a Janus Henderson Fund aperto presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

Beneficiario: _____

IBAN _____

☐ **SDD (*) a favore del c/c intestato al Collocatore o alla Banca di supporto per la liquidità.** La trasmissione degli ordini può essere ritardata fino ad un massimo di 7 giorni lavorativi successivi ed in ogni caso salvo buon fine del pagamento.

Beneficiario: _____

IBAN _____

☐ **BONIFICO PERMANENTE (*) a favore del c/c intestato al Collocatore o alla Banca di supporto per la liquidità** o a favore diJanus Henderson Fund aperto presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

Beneficiario: _____

IBAN _____

La sottoscrizione è eseguita per un importo in euro o nella divisa del fondo. Poiché il pagamento tramite assegno può ritardare la trasmissione dell'ordine di sottoscrizione fino alla ricezione del relativo importo, il pagamento tramite addebito, bonifico o bonifico permanente è fortemente raccomandato. La valuta di addebito sul conto corrente e la valuta riconosciuta al bonifico bancario è il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso il Collocatore. La valuta riconosciuta agli assegni bancari/circolari sarà il giorno lavorativo successivo all'esito positivo dell'incasso del mezzo di Pagamento da parte del Collocatore o della Banca di supporto per la liquidità o del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati. Il Collocatore o la Banca di supporto per la liquidità disporrà, con la valuta del giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto all'ordinante, il bonifico a favore dell'OICR o della Società di Gestione, sul conto corrente presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

(*) Modalità disponibile solo per il pagamento delle rate successive PAC.

TIPO DI AZIONI

Le Azioni sono registrate a nome del Soggetto incaricato dei pagamenti e per conto degli investitori, in forza del mandato contenuto nel modulo di sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. Questi tiene presso di sé le evidenze dei Sottoscrittori con l'indicazione del numero di azioni sottoscritte per ciascuno di essi
La presente sottoscrizione è effettuata:

☐ **presso la sede legale o le dipendenze del Collocatore**
☐ **fuori dalle sedi sopra citate e tramite Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede**

In caso di azioni a distribuzione, i dividendi vengono distribuiti e pagati all'investitore dal Collocatore o dalla Banca di supporto per la liquidità o dal Soggetto incaricato dei Pagamenti secondo le istruzioni di pagamento dallo stesso investitore impartite. Qualora l'investitore desideri reinvestire i dividendi liquidati, dovrà espressamente effettuate una nuova operazione di sottoscrizione o potrà, ove previsto dal Collocatore, effettuarlo in maniera automatica fornendo le opportune istruzioni al Collocatore.

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA

Le comunicazioni dell'OICR, nonché le lettere di conferma degli ordini verranno trasmesse all'indirizzo di residenza del primo Sottoscrittore salva diversa indicazione fornita di seguito:

Presso

Indirizzo | Comune | CAP | Provincia

Resta comunque inteso che con riferimento a talune comunicazioni relative ad eventi di cui l'OICR voglia dare informativa ai Sottoscrittori, nonchè alle lettere di conferma degli ordini, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali e, dunque, trasmettere detta documentazione per via elettronica, anche coordinandosi con il Collocatore e con le modalità condivise con il medesimo.

SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E CONFERIMENTO DEI MANDATI

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti per la seguente operazione è: ALLFUNDS BANK, S.A.U., Succursale di Milano, via Bocchetto 6, 20123 Milano

CONFERIMENTO MANDATI

Con la sottoscrizione del presente modulo:

A) Viene conferito **MANDATO CON RAPPRESENTANZA al Collocatore** (nel prosieguo, il "Collocatore") affinché questi provveda, in nome e per conto del Sottoscrittore ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, trattenendo la modulistica originale.

Firma Primo Sottoscrittore | Firma Secondo Sottoscrittore | Firma Terzo Sottoscrittore | Firma Quarto Sottoscrittore

B) Ove previsto dagli accordi tra il Soggetto incaricato dei Pagamenti e il Collocatore, viene a quest'ultimo conferito **MANDATO CON RAPPRESENTANZA** affinché provveda in nome e per conto del Sottoscrittore a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad accreditare al Sottoscrittore i proventi risultanti dal riscatto delle azioni o i proventi risultanti da dividendi. Il Collocatore che opera nel contesto di questo mandato viene anche definito "Ente Mandatario" - **Nota (1)**.

Firma Primo Sottoscrittore | Firma Secondo Sottoscrittore | Firma Terzo Sottoscrittore | Firma Quarto Sottoscrittore

C) Viene conferito **MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA al Soggetto Incaricato dei Pagamenti** affinché questi su istruzioni del Collocatore possa provvedere in nome proprio e per conto del Sottoscrittore e degli eventuali cointestatari a (i) trasmettere in forma aggregata all'OICR, o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, sottoscrivere le azioni dell'OICR e procedere alle successive eventuali operazioni ivi incluse quelle di conversione e rimborso delle stesse; (ii) richiedere la registrazione delle azioni in nome proprio e per conto terzi nel registro degli azionisti dell' OICR; e (iii) espletare tutte le necessarie procedure amministrative connesse all'esecuzione del mandato nonché dei termini e delle condizioni del presente Modulo di sottoscrizione. I mandati possono essere revocati in ogni momento. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti, il presente mandato, salvo diversa istruzione, si intende conferito al nuovo incaricato.

Firma Primo Sottoscrittore | Firma Secondo Sottoscrittore | Firma Terzo Sottoscrittore | Firma Quarto Sottoscrittore

La revoca di uno dei mandati conferiti implica automaticamente la revoca dell'altro mandato e determina in ogni caso la cessazione dell'operatività di Allfunds Bank, S.A.U.,Succursale di Milano, quale Soggetto incaricato dei pagamenti nei confronti dell'azionista revocante il mandato.

PRIMA DI APPORRE LA FIRMA, LEGGERE CON ATTENZIONE LE "DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO" E LE "NOTE" DI SEGUITO RIPORTATE.

Firma Primo Sottoscrittore | Firma Secondo Sottoscrittore | Firma Terzo Sottoscrittore | Firma Quarto Sottoscrittore

Luogo e data

Firma dell'addetto del Collocatore che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e dell'identificazione dei firmatari e per l'adeguata verifica del/i Sottoscrittore/i ai sensi del D.lgs. 231/07 e successive modifiche ed integrazioni.	Firma

Nota (1): nel caso in cui il Collocatore non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, tale mandato sarà conferito direttamente dal Sottoscrittore – con atto separato – al soggetto terzo (c.d.: Banca di supporto per la liquidità). Nel caso in cui il Collocatore non sia incaricato dell'incasso dei mezzi di pagamento e dell'accredito a favore del Sottoscrittore dei proventi risultanti dal riscatto delle azioni o dei proventi risultanti da dividendi, tale mandato non dovrà essere conferito e le suddette attività saranno svolte dal Soggetto incaricato dei Pagamenti.

UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA E SOTTOSCRIZIONE MEDIANTE FIRMA ELETTRONICA PREVISTA DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 - CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (DI SEGUITO LA "FIRMA ELETTRONICA")

Si specifica che, nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni del presente modulo cartaceo.
Si specifica inoltre che il presente Modulo di sottoscrizione può essere sottoscritto mediante l'utilizzo della firma elettronica in conformità con il d.lgs 82/2005 e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del Collocatore degli obblighi ivi previsti.

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il/i Sottoscritto/i dichiara/ono e/o prende/ono atto e accetta/no:

1. di aver ricevuto copia del KID in lingua italiana e di averne preso visione prima della sottoscrizione (fatto salvo che il KID, in conformità al Regolamento (UE) 1286/2014, possa essere consegnato dopo l'operazione).
2. di aver ricevuto e di aver preso visione dell'Allegato al presente modulo di sottoscrizione, contenente le informazioni concernenti: i) il collocamento in Italia delle azioni dell'OICR ed i soggetti che le commercializzano in Italia; ii) le modalità di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni; iii) gli oneri commissionali applicati in Italia e le agevolazioni finanziarie; iv) le modalità di distribuzione dei dividendi (ove previsti), i termini di diffusione della documentazione informativa ed il regime fiscale, di cui ho/abbiamo ricevuto gratuitamente copia in lingua italiana
3. che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente KID, al Prospetto dell'OICR ed allo Statuto.
4. di aver un'età superiore ai 18 anni.
5. che il presente atto irrevocabile si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile.
6. di aver conservato una copia del presente modulo di sottoscrizione.
7. che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
8. che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto possono non essere accettate.
9. che gli assegni sono accettati "salvo buon fine" e che, pertanto, il/i sottoscritto/i si impegna/no fin da ora, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni sopportati dal Collocatore, dal Soggetto incaricato dei pagamenti e/o dall'OICR.
10. che, in caso di sottoscrizioni tramite conferimento di mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le Azioni sottoscritte vengono registrate nel registro degli azionisti o dei partecipanti a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mentre presso quest'ultimo vengono conservati i dati del/i Sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti non pregiudica in alcun modo la titolarità delle Azioni in capo ai Sottoscrittori. Con riferimento al Dossier/Posizione sopra riportato, il Collocatore terrà presso di sé mera evidenza contabile delle azioni dell'OICR possedute dal Sottoscrittore.
11. che la partecipazione all'OICR è regolata dalla legge del Paese in cui l'OICR è domiciliato ed ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione di azioni dell'OICR è rimessa all'esclusiva competenza del Foro del Paese in cui l'OICR è domiciliato, salvo che il Sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.
12. che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica di cui al d.lgs 82/2005, il Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica fornito dal Collocatore. Prendo/iamo altresì atto che il servizio di firma elettronica è strutturato e gestito esclusivamente dal Collocatore il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità e riconosciamo che l'OICR è estraneo alla fornitura e predisposizione di tale servizio e rinunciando conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al servizio di firma elettronica strutturato e gestito dal Collocatore.
13. di non essere "Soggetto/i statunitense/i" - come definito nel Prospetto e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario/i di un soggetto avente tali requisiti. Mi/Ci impegno/impegniamo a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a "Soggetti Statunitensi" ed a informare senza ritardo il Collocatore, qualora assumessi/assumessimo la qualifica di Soggetto Statunitense.
14. che qualora – anche successivamente alla firma del presente modulo – disponga/no l'attivazione del servizio SDD Finanziario per il pagamento delle rate ricorrenti dei piani di risparmio, consapevole/i che si tratta di operazioni di cui all'art. 2 lett. i) del D.Lgs 11/2010 (operazioni collegate all'amministrazione di strumenti finanziari, cui le norme del citato decreto non si applicano), per tali pagamenti il debitore non ha diritto a chiedere il rimborso dopo l'esecuzione dell'operazione, se autorizzata. Rimane invece fermo il diritto del debitore di chiedere alla propria banca di non addebitare tali operazioni fino alla data in cui il pagamento è dovuto.
15. che, ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 Dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard "CRS") ed a quanto disciplinato nel Prospetto, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Collocatore allo scopo di determinarne il mio/nostro status ai fini FATCA e CRS. Tali informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Qualora richiesto dal Collocatore, mi/ci impegno/impegniamo a fornire, ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resesi necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.
16. Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa Fatca e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Prendo/ Prendiamo atto che tale comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale cambiamento.

FACOLTA' DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato. Inoltre, essa non si applica nei casi di sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia, nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.

Il recesso e la sospensiva previsti dell'art. 59-octies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale (art. 3, comma 1, lett. a, del "Codice del Consumo") in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo

Autocertificazione a fini fiscali – persone fisiche[1]

Classificazione ai fini FATCA

Il/I sottoscritto/i dichiara/no che è/sono un soggetto statunitense, cittadino o residente negli Stati Uniti d'America ("U.S") o con una doppia cittadinanza statunitense a fini fiscali e che il numero di identificazione quale contribuente negli U.S è:

Nome e Cognome	Data di nascita	Indirizzo di residenza US	US TAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN)

Classificazione ai fini CRS

Il/I sottoscritto/i dichiara/no che è/sono soggetto/i residenti fiscalmente nel Paese di seguito riportato ed il numero di identificazione quale contribuente in tale Paese è:

Nome e Cognome	Data di nascita	Paese di residenza fiscale	Numero di identificazione fiscale (NIF)[2]

Il/I sottoscritto/i dichiara/no con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà/informeranno entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino.

Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore

Autocertificazione a fini fiscali – persone giuridiche

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che:

Classificazione ai fini FATCA

Istituzione Finanziaria in possesso di Global Intermediary Identification Number (GIIN)	GIIN:_____
☐ Istituzione finanziaria italiana ☐ Istituzione finanziaria di altro paese firmatario di specifico accordo intergovernativo con gli USA su FATCA. ☐ Direct Reporting NFFE (possiede GIIN e riporta direttamente i beneficiari effettivi statunitensi	☐ Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (membri italiani di gruppi di istituzioni finanziarie partecipanti, veicoli di investimento qualificati italiani, OICR soggetti a restrizioni, emittenti italiani di carte di credito qualificati, Istituzioni finanziarie estere considerate adempienti)

[1] Compilare alternativamente la sezione FATCA se i Sottoscrittori sono residenti fiscalmente negli Stati Uniti d'America o la sezione CRS per ogni altro Paese di residenza fiscale, inclusa l'Italia.
[2] Numero di identificazione fiscale: codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per Italia inserire il CODICE FISCALE.

Società che non sono in possesso di Global Intermediary Identification Number (GIIN)	
☐ Entità non finanziaria attiva (Società quotata o appartenente a gruppo quotato, ente non profit, soggetti esenti quali Governi, Banche Centrali, etc..) ☐ Entità non finanziaria passiva*.	☐ Certified Deemed Compliant financial institution (Istituzione finanziaria locale italiana, taluni veicoli di investimento collettivo italiani, società veicolo italiane, beneficiari effettivi italiani esenti, banche locali italiane non tenute a registrarsi, Specifiche categorie di fondi pensione, istituzioni finanziarie estere certificate)

Classificazione ai fini CRS

Istituzione Finanziaria	Istituzione non Finanziaria (NFE)
☐ Istituzione Finanziaria diversa da entità di investimento ☐ Entità di investimento residente in una giurisdizione non partecipante e gestita da un'istituzione finanziaria* ☐ Entità di investimento diversa dalle precedenti	☐ Società quotata o appartenente a gruppo quotato ☐ Ente Governativo o Banca Centrale ☐ Organizzazione Internazionale ☐ Entità non finanziaria attiva diversa dalle precedenti classificazioni ☐ Entità non finanziaria passiva*

***Entità non finanziarie passive così come indicate ai fini FATCA e CRS, nonché le entità di investimento residenti in una giurisdizione non partecipante e gestite da un'istituzione finanziaria**

Se la Società è una Entità non finanziaria passiva, per favore indicare i dettagli delle persone fisiche che in ultima istanza esercitano il controllo sulla Società stessa. Il termine Beneficiario Effettivo deve essere interpretato secondo la normativa in vigore in materia di materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

Nome e Cognome	Data di nascita	Paese di residenza fiscale	% possesso	Numero di identificazione fiscale (NIF)[3]

Il legale rappresentante dichiara con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino.

Firma

[3] Numero di identificazione fiscale: un codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per Paese ITALIA, inserire il CODICE FISCALE.

INFORMATIVA EX art. 13 Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati"

I.- Titolare del trattamento:

Il Titolare del trattamento è ALLFUNDS BANK, S.A.U., Succursale di Milano, domiciliata in Via Bocchetto 6, 20123 Milano in qualità di Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti.

Il contatto del Responsabile della protezione dei dati è: dpo@allfunds.com.

II.- Finalità e liceità del trattamento

ALLFUNDS informa che i Vostri dati saranno trattati per il compimento delle seguenti finalità:

1.- Operazioni in Italia aventi ad oggetto quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (compilazione del modulo di sottoscrizione, verifica della regolarità dei dati, emissione delle lettere di conferma delle operazioni, etc..) anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche.
Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio.
La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per adempiere a obblighi normativi e per dare esecuzione alle pattuizioni di cui al modulo di sottoscrizione, nonché alla documentazione di offerta dell'organismo di investimento collettivo del risparmio. La mancata comunicazione comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di sottoscrizione e alle attività successive alla stessa.

2.- Comunicazione dei dati personali:

I dati personali raccolti potranno essere messi a disposizione (anche successivamente al momento della raccolta) degli emittenti (OICR), della Società di Gestione, della banca depositaria, dei Soggetti incaricati dei pagamenti, dei Collocatori, tutti operanti in qualità di Titolari del trattamento tra loro autonomi, i quali, per taluni servizi, possono avvalersi di soggetti terzi di propria fiducia, (ad esempio società che svolgono servizi bancari, finanziari ed amministrativi o dei loro incaricati, che intervengono a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, trasferimenti) che, nell'ambito del trattamento di dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento.

Inoltre i dati potranno essere comunicati a soggetti che effettuano operazioni di spedizione e/o di imbustamento, società o soggetti incaricati della certificazione dei bilanci, a società esterne specializzate nella riproduzione digitalizzata e nell'archiviazione in qualunque forma ammissibile. I soggetti destinatari della comunicazione dei dati tratteranno gli stessi solo per finalità connesse al rapporto, con preclusione di comunicazione a terzi.

In relazione al trattamento dei dati personali, si informano gli interessati che gli stessi potranno essere trasferiti verso Paesi terzi e organizzazioni internazionali, anche al di fuori dell'Unione Europea, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire di prestare i servizi di sottoscrizione delle quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio in Italia, nonché ogni altra attività successiva all'operazione di sottoscrizione purché in ogni caso detto trasferimento sia eseguito in conformità con le normative applicabili ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

III.- Per quanto tempo Allfunds procederà alla conservazione dei dati degli interessati:

ALLFUNDS effettuerà il trattamento dei dati dell'interessato fino a che il Collocatore non informerà ALLFUNDS della cessazione del rapporto contrattuale tra il Collocatore e il cliente finale. ALLFUNDS conserverà i dati per metterli a disposizione di enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza o per la risoluzione delle controversie che siano potute insorgere e che derivino dal compimento delle obbligazioni delle Parti del presente contratto. Una volta scaduto il termine di prescrizione legale applicabile alla conservazione dei documenti, ALLFUNDS procederà alla cancellazione dei dati personali.

IV.- A chi potranno essere comunicati i dati dell'interessato:

I dati personali degli interessati potranno essere trasmessi alle Società di seguito riportate, sempre nel rispetto delle garanzie stabilite dalla normativa in materia di protezione dei dati personali:

1. Altre Entità del Gruppo Allfunds.
2. L'OICR, La Società di Gestione, la Banca Depositaria, i Collocatori, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
3. Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza.
4. Fornitori terzi di servizi che ALLFUNDS può contrattare e che possono avere accesso ai dati personali dell'interessato.

Qualora la comunicazione possa essere fatta verso Entità residenti in Paesi terzi, anche al di fuori dell'Unione Europea, il trasferimento verrà effettuato in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

V.- Diritti dell'interessato:

ALLFUNDS informa l'interessato che può esercitare i seguenti diritti:

Diritto all'accesso: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso alle finalità del trattamento, al tempo di conservazione, alle categorie di destinatari ai quali i dati potrebbero essere comunicati, etc..

Diritto di rettifica: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.

Diritto di cancellazione: l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali quando non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti.

Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati per motivi connessi alla sua situazione particolare.

Diritto di portabilità: l'interessato ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento, qualora il trattamento si basi sul consenso dell'interessato o in base al compimento di un obbligo contrattuale.

Diritto di limitazione del trattamento: l'interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando:

- l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali;
- il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- l'interessato manifesta la sua opposizione al trattamento, mentre il titolare ribadisce i motivi legittimi per il trattamento dei dati.

Diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato: l'interessato ha il diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato qualora non sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione del contratto, non sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dal diritto italiano, e non si basi sul consenso esplicito dell'interessato. In ogni caso, l'interessato ha il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

L'interessato potrà esercitare i suoi diritti sopra elencati tramite richiesta scritta inviata a: ALLFUNDS BANK, S.A.U., Succursale di Milano, Via Bocchetto 6 – 20123 Milano o mediante posta elettronica a: dpo@allfunds.com.

VI.- Possibili reclami alle Autorità di Vigilanza

L'interessato, qualora lo ritenga opportuno, potrà presentare un reclamo alle Autorità di vigilanza competenti in materia di protezione dei dati personali, qualora non abbia ottenuto soddisfazione nell'esercizio dei suoi diritti.

Il/i sottoscritto/i prende/prendono visione delle modalità e delle finalità indicate nel precedente paragrafo relative al trattamento dei dati personali forniti

Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore

ALLEGATO
AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DI

"JANUS HENDERSON FUND"

Società di investimento a capitale variabile a Comparti multipli di diritto lussemburghese

Comparti disponibili in Italia nella seguente classe di Azioni

COMPARTI	CLASSE DI AZIONI	DATA DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE	ISIN
AZIONARIO			
JANUS HENDERSON FUND CONTINENTAL EUROPEAN FUND	A2 EUR X2 EUR	13/09/2010 12/02/2002	LU0201071890 LU0135928298
JANUS HENDERSON FUND EMERGING MARKETS FUND	A2 EUR A2 USD X2 EUR	14/06/2007 13/09/2010 18/02/2022	LU0113993801 LU0201073169 LU2409249781
JANUS HENDERSON FUND GLOBAL SELECT FUND	A2 EUR A2 USD A2 HEUR	13/09/2010 14/06/2007 07/03/2019	LU0200076213 LU0200076999 LU1914905929
JANUS HENDERSON FUND PAN EUROPEAN FUND	A2 EUR X2 EUR	13/09/2010 10/12/2014	LU0201075453 LU0135928025
JANUS HENDERSON FUND PAN EUROPEAN SMALL AND MID-CAP FUND	A2 EUR X2 EUR	13/09/2010 12/02/2002	LU0201078713 LU0135928611
COMPARTI A RENDIMENTO ASSOLUTO			
JANUS HENDERSON FUND ABSOLUTE RETURN FUND	A2 HEUR A2 GBP	20/04/2010 20/04/2010	LU0490786174 LU0200083342

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: 19 giugno 2026

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: 22 giugno 2026

FUNZIONI RELATIVE ALLE STRUTTURE A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI

Le seguenti sezioni descrivono le funzioni relative alle "*strutture a disposizione degli investitori*" di cui all'articolo 19-*quater* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti (Regolamento Emittenti).

A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI IN ITALIA

1. Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti e incaricati di curare i rapporti con gli investitori residenti in Italia

I Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti e altresì incaricati dalla SICAV quali soggetti designati a curare i rapporti tra la sede statutaria e amministrativa della SICAV e gli investitori residenti in Italia (singolarmente il "**Soggetto Abilitato**" o i "**Soggetti Abilitati**") sono i seguenti:

- State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, con sede legale in Via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano;
- Société Générale Securities Services S.p.A., (in forma abbreviata, SGSS S.p.A.), con sede legale e direzione generale in Via Benigno Crespi 19, MAC 2, 10159 Milano;
- Allfunds Bank S.A.U., con sede legale in C/ de los Padres Dominicos, 7 , 28050 ,Madrid (Spain) e che agisce quale Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione neipagamenti tramite la propria succursale – Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch – in via Bocchetto 6, 20123 Milano, Italia;
- Banca Sella Holding S.p.A., piazza Gaudenzio Sella, 1, 13900 Biella
- CACEIS Bank, Italy Branch, con sede legale in 89-91 rue Gabriel Peri - 92120 Montrouge (France), e sede operativa in Piazza Cavour 2, 20121 Milano (MI)

Il Soggetto Abilitato svolge le seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla SICAV (sottoscrizioni, rimborsi, corresponsione di dividendi), fermo restando che per il trasferimento dei mezzi di pagamento connessi alle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso vengono accesi, presso il Soggetto Abilitato, conti intestati alla SICAV, rubricati per Comparto o per valuta;
- trasmissione alla SICAV, entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, di tutti i dati relativi alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso ricevuti dai Collocatori;
- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, di conversione e di rimborso o di estinzione delle Azioni ricevute dai Collocatori;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, di conversione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, effettuate per il suo tramite, quale Soggetto Abilitato, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dallo Statuto della SICAV;
- effettuare l'inoltro ai sottoscrittori, eventualmente per il tramite dei Collocatori, della lettera di conferma dell'investimento, come meglio specificato alla successiva sezione B;

- consegnare al partecipante i certificati rappresentativi delle Azioni, (se emessi e richiesti dagli investitori); si precisa che Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch non gestisce l'emissione di certificati rappresentativi;

- espletare tutti i servizi e le procedure necessari per l'esercizio dei diritti degli investitori.

I Soggetti abilitati dei pagamenti, con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui il fondo voglia darne informativa al Sottoscrittore, nonché alle lettere di conferma, potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti, anche su indicazione dei Collocatori.

Per quanto riguarda l'attività relativa all'intrattenimento dei rapporti con gli investitori ed in particolare l'attività di ricezione e gestione dei relativi reclami la stessa è stata delegata dalla SICAV ai Collocatori.

2. Banca Depositaria

La filiale lussemburghese di BNP Paribas, con sede in Lussemburgo, 33 rue de Gasperich, L- 5826 Hesperange, Granducato del Lussemburgo, è la Banca Depositaria della SICAV (la "**Banca Depositaria**").

B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI IN ITALIA

Sottoscrizione mediante Piano di Accumulo del Capitale (PAC)

La sottoscrizione delle Azioni può avvenire anche attraverso Piani di Accumulo (PAC) la cui durata è fissata tra un minimo di 3 ed un massimo di 15 anni. I versamenti possono essere mensili o trimestrali e la rata unitaria minima rispettivamente di Euro 100 o 300 aumentabili di 50 Euro o multipli. Il primo versamento dovrà essere pari ad almeno 1000 Euro.

Il Sottoscrittore può effettuare versamenti anticipati nell'ambito dei Piani di Accumulo, purché siano multipli interi del versamento periodico prescelto al momento dell'apertura del PAC. Tali versamenti comportano la riduzione proporzionale della durata del Piano di Accumulo.

Il Sottoscrittore può altresì chiedere la conversione delle Azioni già sottoscritte nell'ambito del PAC e/o indicare, per le rate ancora mancanti, un diverso comparto o un diverso importo della rata rispetto a quelli originariamente scelti. Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, in caso di variazione del comparto, può non prevedere la modifica del piano commissionale calcolato all'apertura del PAC.

Fermo restando quanto sopra previsto, per modificare le altre caratteristiche del PAC sottoscritto è necessario chiudere il PAC in essere ed aprirne uno nuovo. È possibile non completare il Piano o sospendere i versamenti, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi, dandone comunicazione al Soggetto Abilitato tramite il Collocatore. Si prega di verificare presso il singolo Collocatore ed il relativo Soggetto Incaricato dei Pagamenti la disponibilità del PAC, le modalità di erogazione dello stesso e le specifiche facoltà allo stesso connesse.

Il PAC potrà essere sospeso nel caso in cui il pagamento della rata periodica risulti respinto per tre volte consecutive; successivamente potrà essere riattivato in qualsiasi momento senza addebito di alcuna spesa. Il mancato completamento del Piano determina una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quelle originariamente previste.

Si precisa che, con riferimento alle commissioni di sottoscrizione applicabili all'intero ammontare dell'investimento e cioè, versamento iniziale più totale delle rati mensili, saranno addebitate come di seguito indicato: per metà al versamento iniziale (nel limite del 30% dell'importo lordo del versamento iniziale) ed il residuo sulle rate rimanenti.

3. Modalità e tempistica della trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione (c.d. switch) e rimborso

I Collocatori si sono impegnati, anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile, a trasmettere al Soggetto Abilitato le domande di sottoscrizione, rimborso e conversione entro il primo giorno lavorativo (ogni giorno nel quale, in Italia, gli sportelli delle banche sono effettivamente aperti al pubblico) successivo a quello di esercizio del diritto di recesso da parte dell'investitore ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, o, qualora tale disposizione non sia applicabile, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle domande di sottoscrizione, rimborso e conversione.

I mezzi di pagamento relativi alle sottoscrizioni ricevuti dai Collocatori – o dalla Banca di supporto della liquidità di cui il Collocatore si avvale, ove applicabile – verranno trasmessi al Soggetto Abilitato entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

Le domande di sottoscrizione, conversione e rimborso saranno trasmesse dai Soggetti Abilitati all'Agente per la Registrazione (come definito nel Prospetto) anche in forma cumulativa (previo conferimento di mandato conferito dall'investitore al Soggetto Abilitato secondo le modalità previste nel Modulo di sottoscrizione) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui i mezzi di pagamento sono accreditati nei conti intestati alla SICAV presso i Soggetti Abilitati.

4. Lettera di conferma dell'investimento, della conversione e del rimborso

A fronte di ogni sottoscrizione, conversione e rimborso, il Soggetto Abilitato invia al sottoscrittore una lettera di conferma.

A fronte di ogni sottoscrizione, conversione e rimborso, effettuate per il tramite di Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano, quest'ultima invia al sottoscrittore una lettera di conferma in formato cartaceo o in alcuni casi alternativamente in formato elettronico con la possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo.

Per le richieste di sottoscrizione e/o conversione e/o rimborso processate tramite il canale FinecoBank S.p.A./Société Générale Securities Services S.p.A. (a tale riguardo si rinvia a quanto stabilito al successivo punto 8), si evidenzia che la lettera di conferma dell'investimento, rimborso e conversione

sarà predisposta ed inviata all'investitore direttamente da FinecoBank S.p.A. in via telematica (tramite e-mail), con la possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo.

1. Operazioni di sottoscrizione/conversione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

L'acquisto, la conversione e il rimborso delle Azioni della SICAV può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i Collocatori possono attivare servizi "on-line" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentono allo stesso di impartire richiesta di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi dei Collocatori.

Nei medesimi siti operativi sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi di quanto previsto alla parte III, titolo III, capo I, sezione IV- *bis* del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal Decreto Legislativo 23 ottobre 2007, n. 221 e successive modifiche ed integrazioni.

L'utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse. In ogni caso, le richieste di acquisto, conversione e rimborso inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

Il Collocatore rilascia all'investitore idonea attestazione dell'avvenuta adesione realizzata mediante Internet, con possibilità di acquisire tale attestazione su supporto duraturo.

Si fa presente che in caso di effettuazione delle sottoscrizioni tramite Internet restano fermi gli obblighi a carico dei Collocatori e previsti dal regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di richieste di sottoscrizione inviate tramite Internet, la lettera di conferma dell'investimento potrà essere inviata anche in via telematica in alternativa a quella scritta, con possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo.

C. INFORMAZIONI ECONOMICHE

6. Commissioni corrisposte ai Collocatori

La seguente tabella indica la quota parte delle commissioni previste nel KID della SICAV corrisposta in media ai Collocatori.

Comparto	Commissione di sottoscrizione con riferimento alla classe A	Commissione di gestione	Quota parte della commissione di sottoscrizione corrisposta in media ai Collocatori con riferimento alla classe A (%)	Quota parte della commissione di gestione corrisposta in media ai Collocatori (%)
Janus Henderson Fund Continental European Fund	5%	1,50%	100%	50%
Janus Henderson Fund Emerging Markets Fund	5%	1,50%	100%	50%
Janus Henderson Fund Global Select Fund	5%	1,50%	100%	50%
Janus Henderson Fund Pan European Fund	5%	1,50%	100%	50%
Janus Henderson Fund Pan European Small and Mid-Cap Fund	5%	1,50%	100%	50%
Janus Henderson Fund Absolute Return Fund	5%	1,50%	100%	50%

Con riferimento alle Azioni di classe X, i Collocatori avranno diritto di ricevere una commissione di servizio a carico del patrimonio della classe di pertinenza, pagata dalla SICAV a titolo di compenso per i servizi forniti e le spese da essi sopportate per la promozione delle Azioni di tale classe X per la SICAV, inclusa l'assistenza fornita agli investitori nella gestione degli ordini di

sottoscrizione, rimborso e conversione delle Azioni. La Commissione di Servizio alla quale i Collocatori designati avranno diritto sarà pari allo 0,5% annuo del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di classe X.

7. *Commissioni amministrative applicate dal Soggetto Abilitato*

I Soggetti Abilitati addebiteranno agli investitori, quali costi amministrativi, le seguenti commissioni applicate su ciascuna richiesta di sottoscrizione e/o rimborso:

- **State Street Bank International GmbH – Succursale Italia.**

Sottoscrizione e/o rimborso: commissione pari allo 0,15% dell'importo sottoscritto o di cui venga chiesto il rimborso, con un minimo di Euro 17,50 ed un massimo di Euro 35 per ogni transazione in ciascun Comparto;

Conversione: nessuna commissione;

Pagamento dei dividendi: Euro 3 per ogni pagamento tramite assegno; nessuna commissione in caso di pagamento tramite bonifico.

- **Société Générale Securities Services S.p.A.**

Sottoscrizione e/o rimborso: commissione pari ad Euro 25; Conversione:

nessuna commissione;

Pagamento dei dividendi: Euro 5 per ogni pagamento superiore ad Euro 10.

- **Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch**

Sottoscrizione e/o rimborso: commissione fino ad un massimo di Euro 25 per ciascuna operazione

in ciascun Comparto;

Conversione: nessuna commissione;

Pagamento dei dividendi: nessuna commissione;

Piani di accumulo: fino ad un massimo di 25 Euro per la sottoscrizione di apertura del Piano; fino ad un massimo di 2 Euro per i versamenti successivi.

- **Banca Sella Holding S.p.A., piazza Gaudenzio Sella, 1, 13900 Biella.**

Sottoscrizione e/o rimborso: commissione fino a Euro 14 per ogni transazione in ciascun Comparto;

Conversione: nessuna commissione; Pagamento dei

dividendi: nessuna commissione;

Piani di accumulo: fino ad un massimo di 10 Euro per la sottoscrizione di apertura del Piano; 2 Euro per i versamenti successivi.

- **CACEIS Bank, Italy Branch**

Sottoscrizione e/o rimborso: commissione fino a Euro 15 per ogni transazione in ciascun Comparto;

Conversione: nessuna commissione; Pagamento dei dividendi: reinvestiti (se applicabile) o corrisposti in

Euro: a) tramite assegno di Traenza massimo Euro 3 b) tramite bonifico bancario: massimo Euro 2;

Piani di accumulo: fino ad un massimo di 15 Euro per la sottoscrizione di apertura del Piano; 2,50 Euro per i versamenti successivi.

Per le azioni collocate da FinecoBank S.p.A., l'attività di Soggetto Abilitato verrà esercitata da Société Générale Securities Services S.p.A., la quale applicherà agli investitori, quale costo amministrativo unico, una commissione pari a Euro 9 o 9 Dollari per ciascuna operazione di sottoscrizione e/o rimborso.

La SICAV può, a propria discrezione, pagare le commissioni dovute ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti dagli investitori in relazione ai Piani di Accumulo, nei termini, alle condizioni e per la durata che sarà comunicata dalla SICAV ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti.

8. *Agevolazioni finanziarie*

Il Collocatore può decidere di rinunciare parzialmente o interamente alla commissione di sottoscrizione di propria spettanza sia per investimenti effettuati tramite Internet che per investimenti effettuati in forma tradizionale, per cui si invitano gli investitori a consultare diversi soggetti incaricati del collocamento delle Azioni della SICAV in Italia prima di procedere all'investimento.

Non sono contemplate altre agevolazioni finanziarie.

D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il valore unitario dei diversi Comparti calcolato con la periodicità indicata nel Prospetto, con indicazione della data di rilevazione dello stesso è pubblicato sul sito web della SICAV, all'indirizzo www.janushenderson.com.

Sono altresì pubblicati sul sito web sopra indicato, consentendone l'acquisizione su supporto durevole, la versione di volta in volta aggiornata dei seguenti documenti e informazioni:

(i) il Prospetto e il KID (quest'ultimo in lingua italiana);

(ii) la documentazione contabile;

(iii) lo Statuto della Sicav;

(iv) gli avvisi di convocazione delle assemblee generali o di Comparto degli azionisti, almeno otto giorni prima della data dell'assemblea, indicando luogo, giorno, ora dell'assemblea, le condizioni per l'ammissione e i requisiti di quorum e voto;

(v) l'avviso di pagamento di eventuali dividendi;

(vi) l'avviso di eventuali modifiche apportate allo Statuto;

(vii) l'avviso relativo alle variazioni delle informazioni concernenti l'identità; del gestore, le caratteristiche essenziali dell'OICR, l'aumento degli oneri a carico degli investitori in misura complessivamente superiore al venti per cento.

L'avviso di convocazione delle assemblee degli azionisti, ivi incluso l'avviso dell'assemblea generale, verrà inviato agli azionisti tramite servizio postale. La Società inoltrerà tale avviso ai Soggetti Abilitati che entro otto giorni dalla ricezione provvederanno ad inviarne copia unitamente al modulo di delega per la partecipazione all'assemblea a ciascun azionista.

Gli azionisti saranno inoltre informati dei fatti inerenti la SICAV che sono oggetto di diffusione al pubblico in Lussemburgo con le stesse modalità utilizzate in tale Paese.

Su richiesta degli investitori, i documenti e le informazioni di cui alla presente sezione D potranno essere resi disponibili dalla SICAV anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza che consentano agli investitori di acquisire tali informazioni e documenti su supporto durevole.

Il seguente indirizzo di posta elettronica: Compliance.Luxembourg@janushenderson.com fungerà da punto di contatto per eventuali comunicazioni con la Consob e la Banca d'Italia, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19-*quater* del Regolamento Emittenti.

9. Regime Fiscale per i sottoscrittori italiani

Ai sensi dell'articolo 10-*ter* della Legge 23 marzo 1983, n. 77, come successivamente integrato e modificato, i redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (il "**Decreto 917**"), derivanti dalla partecipazione in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, istituiti in Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella c.d. white list di cui al Decreto Ministeriale del 4 settembre 1996, come successivamente modificato ("**OICVME**") e le cui quote o azioni sono collocate in Italia ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), sono soggetti a ritenuta.

Secondo quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 6, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con Legge 23 giugno 2014, n. 89 (il "**Decreto 66**"), la ritenuta sui redditi di capitale di cui all'articolo 44 del Decreto 917, divenuti esigibili dal 1º luglio 2014, si applica nella misura del 26 per cento. Ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del Decreto 66, sui redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del Decreto 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c- *ter)* del medesimo Decreto 917, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, realizzati dal 1º luglio 2014, all'atto del rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni, si applica l'aliquota nella misura del 26 per cento.

I redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g) del Decreto 917, derivanti dalla partecipazione in OICVME, sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ("**Decreto 601**") ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella white list di cui al Decreto Ministeriale del 4 settembre 1996 e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente sono stabilite da appositi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In particolare, i proventi si considerano riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del Decreto 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista sopra menzionata in proporzione alla percentuale media dell'attivo dei predetti organismi investita direttamente, o indirettamente (per il tramite di, ad esempio, altri OICVME e organismi di investimento in valori mobiliari di diritto italiano), nei titoli medesimi. La citata percentuale media è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni, ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. In caso di fusione la percentuale media è determinata tenendo conto della somma dei valori risultanti dai predetti prospetti degli organismi di investimento oggetto dell'operazione. Quanto precede trova inoltre applicazione anche rispetto alla determinazione delle perdite derivanti dalla partecipazione in OICVME. Secondo i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con Circolare n. 19/E del 27 giugno 2014, i proventi che si considerano riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli in precedenza indicati, maturati a decorre dal 1° luglio 2014, sono

soggetti alla ritenuta del
26 per cento nel limite del 48,08 per cento del loro ammontare; analogamente, le perdite che si

considerano riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli sopra indicati possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-*bis*) a c-*quinquies*), del Decreto 917, per una quota pari al 48,08 per cento del loro ammontare.

I soggetti residenti in Italia incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni dell'OICVME applicheranno la suddetta ritenuta sui proventi (i.e. i redditi di capitale di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del Decreto 917) distribuiti in costanza di partecipazione all'OICVME e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. Nel caso in cui le quote o azioni siano immesse in un sistema di deposito accentrato, la ritenuta è applicata dai soggetti pressoi quali le quote o azioni sono depositate, aderenti (direttamente o indirettamente) al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.

Si considerano cessioni anche i trasferimenti di quote o azioni a diverso intestatario, mentresi considerano rimborsi le conversioni di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo OICVME (in questi casi, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista). Il costo di acquisto delle quote o delle azioni deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.

La suddetta ritenuta si applica, in linea di principio, a titolo di acconto nei confronti dei soggetti che esercitano attività di impresa e a titolo di imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi da IRES. Tuttavia, la citata ritenuta non si applica in relazione a quote o azioni di OICVME immesse nell'ambito di gestioni individuali per le quali sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione del regime del risparmio gestito di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, e nei confronti di, fra l'altro, soggetti non residenti in Italia, OICVM italiani, forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 17, comma 2, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e fondi immobiliari istituiti ai sensi del TUF e dell'articolo 14-*bis* della Legge 25 gennaio 1994
n. 86. Inoltre la ritenuta non è applicata sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita. Nel caso in cui le quote o azioni dell'OICVME siano collocate all'estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti all'estero, la ritenuta del 26 per cento è applicata dai sostituti d'imposta che intervengono nella loro riscossione. In assenza di un incarico alla riscossione dei proventi conferito ad un sostituto d'imposta, gli stessi proventi dovranno essere autonomamente dichiarati ed assoggettati ad imposta dal relativo investitore ai sensi dell'articolo 18 del Decreto 917.

Non sono altresì soggetti alla predetta ritenuta i redditi di capitale derivanti dalle quote o azioni di OICVME sottoscritte e detenute nell'ambito di Piani di Risparmio a lungo termine esclusivamente da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano, nei limiti ed alle condizioni di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e alla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ove le stesse siano detenute per almeno 5 anni.

In determinate circostanze, un investitore può conseguire, oltre ai redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del Decreto 917, soggetti a ritenuta come indicato nei paragrafi che precedono, anche componenti appartenenti alla categoria dei redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-*ter*) del Decreto 917. Tali componenti sono soggetti a un diverso regime fiscale a seconda dello *status* dell'investitore.

Nel caso in cui le azioni o quote dell'OICVME siano oggetto di successione ereditaria o di donazione, potrebbe essere dovuta l'imposta sulle successioni e donazioni secondo le aliquote previste dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come successivamente integrato e modificato. Alricorrere di determinate condizioni previste dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e dalla Legge 13 ottobre 2020, il trasferimento delle quote o azioni di OICVME che siano parte di un Piano di Risparmio a lungo termine per causa di morte non è soggetto all'imposta di successione.

Ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e quelle ad esse equiparate, in ogni caso residenti in Italia, che, durante ciascun periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia (ivi incluse, quindi, le azioni o quote dell'OICVME) sono tenuti, in determinate circostanze, ad indicare tali investimenti ed attività nel Modello RW, da presentare congiuntamente alla propria dichiarazione dei redditi, ai fini del cd. monitoraggio fiscale. Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. L'obbligo di compilazione del Modello RW sussiste anche nel caso in cui le attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona. L'obbligo di compilazione del Modello RW non sussiste invece per le attività finanziarie affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività siano dagli stessi assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, secondo quanto previsto dall'articolo 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (il "**Decreto 201**"), la detenzione di quote o azioni di OICVME può comportare l'applicazione di un'imposta di bollo in

misura proporzionale dovuta sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari. Nel caso in cui le azioni o quote dell'OICVME siano detenute all'estero, ai sensi dello stesso articolo 19 del Decreto 201, dovrebbe trovare applicazione l'imposta di bollo sulle attività finanziare detenute all'estero (cd. IVAFE), da liquidarsi a cura dell'investitore nella propria dichiarazione dei redditi.

Il trattamento fiscale potrebbe subire modificazioni nel tempo.

Per maggiori dettagli circa il trattamento fiscale applicabile in Italia alle azioni o quote dell'OICVME si raccomanda di rivolgersi ad un consulente fiscale di fiducia.

* * *